



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida".

Rep. Atti n. *66/CU dell'11 luglio 2013*

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta dell'11 luglio 2013

VISTA la legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" e, in particolare, l'articolo 21, che contiene, tra l'altro, modifiche all'articolo 126 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, "Nuovo Codice della Strada", in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2011, n.59, recante "Attuazione delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida" e, in particolare, l'articolo 13, che ha sostituito l'articolo 126 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il citato articolo 126 del D.Lgs. n.285/1992, come sostituito dalle norme sopra citate recante "Nuovo Codice della Strada" che, al comma 8, dispone che la validità della patente è confermata dall'Ufficio centrale del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità e che a tal fine i medici e le Commissioni mediche locali, di cui all'articolo 119 del Codice sono tenuti a trasmettere a tale Ufficio i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato;

VISTO l'articolo 21, comma 2 della citata legge 29 luglio 2010, n.120, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, trasmesso per l'acquisizione del parere facoltativo della Conferenza, previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n.281/97 e diramato con nota prot. CSR 2377 P-4.23.2.13 del 27 maggio 2013;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 29 maggio 2013, nel corso della quale sono state esaminate, in particolare, le osservazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Siciliana, contenute in due documenti discussi nel corso della riunione, relativi ai diritti e ai tributi di motorizzazione, nonché le problematiche evidenziate dal coordinamento interregionale salute e le richieste di modifica proposte dal Ministero della salute;



*MP My
* HB*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'esito della discussione svoltasi in sede tecnica, ha ritenuto di poter modificare lo schema di decreto, al fine di trovare una soluzione condivisa con tutte le Regioni interessate, impegnandosi a trasmettere un nuovo testo volto a recepire anche le richieste del Ministero della salute, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa, volta ad evidenziare con maggiore chiarezza i vantaggi e i benefici complessivi che derivano al sistema dall'introduzione delle procedure informatiche indicate nel provvedimento;

VISTO il nuovo testo di decreto, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 11 giugno 2013, che apporta modifiche agli articoli 1 e 4 del testo precedente, secondo quanto concordato nel corso della riunione tecnica sopra indicata, cui è allegata una più dettagliata Relazione Illustrativa, diramato con nota prot. CSR 2790 P-4.23.2.13 del 13 giugno 2013;

VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 3 luglio 2013 al fine di acquisire dal Ministero dell'economia e delle finanze tutte le informazioni relative ai diritti e ai tributi di motorizzazione nelle Regioni a Statuto speciale e di acquisire altresì dalle Regioni il parere finale sul nuovo testo di decreto;

CONSIDERATO che nel corso della riunione sopra indicata sono state esaminate le proposte di modifica presentate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Siciliana, nonché una proposta avanzata, in subordine, dal coordinamento regionale competente, ritenute non accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica sopra indicata sono state formulate alcune richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute, al fine di modificare nuovamente gli articoli 1 e 4 del decreto, che sono state accolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il nuovo testo di decreto, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 luglio 2013 e diramato con nota prot. CSR 3201 p-4.23.2.13 del 9 luglio 2013, che apporta le modifiche concordate con le amministrazioni centrali presenti all'incontro;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere negativo sul provvedimento in esame, poiché ravvisano dalle disposizioni in esso contenute un aggravio sulle strutture sanitarie e sui medici, in termini di adempimenti burocratici e amministrativi e, conseguentemente, maggiori oneri sulle Regioni e sulle aziende sanitarie;

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI, a seguito di quanto rilevato in Seduta dalle Regioni, nel formulare parere favorevole hanno chiesto al Governo di voler tener conto delle osservazioni espresse dalle Regioni;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza si è impegnato a sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le osservazioni e i rilievi formulati in Seduta dalle Regioni;



M



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto alle richieste formulate dalle Regioni in sede tecnica, volte a conservare alle Regioni a Statuto speciale le risorse incassate in questo settore, ha chiarito che le richieste stesse non possono essere accolte, in quanto le somme versate rappresentano il corrispettivo di una prestazione in cambio di un servizio e non possono essere considerate tributi

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in Premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida".

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio